

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XII LEGISLATURA

---

N. 309

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BERSELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1994

---

Nuove norme in materia di vivisezione

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Ritengo opportuno ripresentare ancora una volta questo disegno di legge in quanto ha in sé tutti gli elementi dell'attualità pur essendo stato affidato all'esame della Camera già nella X e nella XI legislatura. Diversi disegni di legge sono state presentate nel corso di queste due ultime legislature in materia di vivisezione, ma fino ad oggi, su un problema pur tanto importante e che riveste molteplici aspetti (sanitario, morale, culturale), non si è arrivati ad alcuna soluzione che possa rasserenare e rassicurare sia dal punto di vista umano che scientifico. In tal senso è necessario addivenire finalmente alla soluzione di una problematica che riguarda lo stesso vivere civile.

La mancanza di controlli in materia di vivisezione e di sperimentazione ha portato fino ad oggi a molti abusi, tollerati peraltro da una legislazione che attualmente non prescrive una specifica licenza per l'autore dell'esperimento.

Va inoltre sottolineato come nella maggior parte dei casi la sperimentazione cruenta sia resa obsoleta da nuovi metodi di sperimentazione, il più delle volte anche meno costosi e più rispondenti alle esigenze della stessa ricerca scientifica di quanto possa mai essere la vivisezione.

Vogliamo sottolineare in questa sede che il problema è fortemente sentito dalla

opinione pubblica, come testimoniano ad esempio e l'interesse degli organi di stampa e le 800 mila firme raccolte, anni or sono, dall'Unione antivivisezione italiana, e che scarso è invece l'interesse delle autorità competenti se è vero, ad esempio, che esistono denunce - rimaste sempre disattese - contro l'importazione in Italia di cani con le corde vocali tagliate provenienti dall'estero ed il loro smistamento per varie destinazioni italiane e straniere dove saranno vivisezionati. A tal proposito ricordiamo, ad esempio, che esistono interpellanze al sindaco di Milano denunzianti i casi siffatti riscontrati all'aeroporto di Linate, e alle quali mai è stata data risposta né dall'amministrazione cittadina né dai responsabili dell'aeroporto.

Sull'argomento, nella IX legislatura il gruppo del MSI-destra nazionale della Camera dei deputati, prima firmataria l'onorevole Cristiana Muscardini, presentò la proposta di legge n. 2079 che suscitò grande interesse. La stessa proposta venne ripresentata nella X e nella XI legislatura (rispettivamente atti Camera n. 2082 e 328): la riproponiamo ora, integrata ed aggiornata, all'attenzione dei colleghi, certi di aver dato il nostro contributo ad una battaglia che, ripetiamo, ha aspetti culturali, scientifici, umani e civili e che riteniamo altamente qualificante.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti su animali vertebrati sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere l'effettivo progresso della biologia e della medicina sperimentale e quando siano sostituibili da altri tipi di esperimenti. I suddetti esperimenti debbono venire eseguiti in istituti e laboratori scientifici pubblici che siano stati preventivamente autorizzati a praticarli con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. A far tempo dal 1° gennaio 1993 nessuna autorizzazione potrà venire concessa o rinnovata a quegli istituti e laboratori le cui attrezzature e la cui organizzazione non corrispondano ai requisiti precisati nell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità triennale e deve indicare il nome del direttore dell'istituto o del laboratorio, responsabile degli esperimenti. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro della sanità pubblica nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco, contenente il nominativo del direttore responsabile, di tutti gli istituti e dei laboratori autorizzati a praticare gli esperimenti di cui al comma 1 nell'anno in corso.

4. Gli esperimenti sui cani, sui gatti, sulle scimmie, sui cavalli, sugli asini e sui muli sono normalmente vietati, salvo che essi siano indispensabili per la salute dell'uomo e non sostituibili con altro tipo di esperimento.

5. I direttori responsabili degli istituti o laboratori, nei quali gli esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a farne apposita e separata menzione nel registro di cui

all'articolo 4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane, del gatto, della scimmia o dell'equino è stata considerata indispensabile. Lo stesso obbligo incombe all'autore dell'esperimento, che deve essere munito del permesso speciale di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2.

6. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto da persone munite di apposita licenza, di validità triennale, rilasciata dal Ministro della sanità su domanda dell'interessato, il quale deve essere in possesso della laurea, o di diploma, o di incarico di docenza in medicina e chirurgia o medicina veterinaria.

7. La domanda di cui al comma 6 deve essere accompagnata dal motivato parere del direttore responsabile dell'istituto o del laboratorio in cui gli esperimenti debbono essere eseguiti, circa l'oggetto e la finalità degli esperimenti che il richiedente intende effettuare e l'inesistenza di validi metodi alternativi.

8. Il Ministro della sanità, in qualsiasi momento, ha facoltà, a proprio discrezionale giudizio, di ritirare l'autorizzazione o le licenze di cui al presente articolo e i permessi speciali di cui all'articolo 2, comma 4.

9. L'elenco dei titolari di licenze e di permessi speciali è pubblico, e deve venire rilasciato dal Ministero della sanità alle associazioni protezioniste, dietro rimborso delle spese di copia.

10. Coloro che effettuano esperimenti e che risultano inadempienti alla normativa, per aver effettuato esperimenti inutili o sostituibili da altri, sono punibili con l'ammenda di lire dieci milioni.

11. L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni, è abrogato.

#### Art. 2.

1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto previa anestesia generale o locale, che abbia efficacia per tutta la durata dell'esperimento.

2. Ove si presuma che il dolore o la menomazione grave debba persistere dopo che sia cessata l'azione dell'anestesia, e non risulti la necessità, ai fini dell'esperimento eseguito, di conservare ulteriormente in vita l'animale, questo deve essere ucciso in modo indolore o prima che cessi l'effetto dell'anestesia.

3. È vietato servirsi, per ulteriori esperimenti, di un animale già sottoposto a sperimentazione, salvo i casi di assoluta necessità scientifica.

4. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, è possibile effettuare esperimenti, previo rilascio di permessi speciali da parte del Ministro della sanità, nei seguenti casi:

a) per esperimenti che richiedono la sopravvivenza dell'animale dopo la fine dell'anestesia; in tale ipotesi, il permesso deve esporre le ragioni per le quali è necessario conservare in vita l'animale e prescrivere l'uso di analgesici e di tutti gli altri mezzi esistenti per alleviarne la sofferenza;

b) per l'impiego di animali già sottoposti a sperimentazione; in tale ipotesi, il permesso deve esporre le ragioni di assoluta necessità scientifica dell'ulteriore esperimento;

c) per l'esecuzione di esperimenti con il curaro e le sostanze curaro-simili: tali sostanze non sono considerate anestetici ai fini della presente legge; in tale ipotesi, il permesso speciale può essere rilasciato soltanto previa dimostrazione dell'assoluta necessità del loro uso e con l'obbligo di servirsi, prima della loro somministrazione, di altri anestetici che abbiano un effetto più pronto e più duraturo del curaro o della sostanza curaro-simile;

d) per l'uso del cane, del gatto, della scimmia, del cavallo, dell'asino o del mulo; in tale ipotesi il permesso può essere rilasciato soltanto previa dimostrazione dell'assoluta indispensabilità del loro uso.

5. I permessi speciali di cui al comma 4 sono validi per l'esecuzione di esperimenti entro dodici mesi dalla data del rilascio, e devono in ogni caso contenere la descrizione della natura degli esperimenti autorizza-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti, e del numero e tipo degli animali impiegabili.

6. Il medesimo animale non può essere assoggettato a esperimenti previsti in più di un tipo dei permessi speciali di cui al comma 4.

## Art. 3.

1. Le licenze e i permessi speciali sono strettamente personali ed è tassativamente proibita qualsiasi delega ad agire in vece del titolare, sia egli presente o meno all'esperimento. Non vi è delega soltanto allorchè il titolare della licenza o del permesso consenta ad altre persone di somministrare l'anestetico all'animale sottoposto ad esperimento o di sorreggerlo mentre egli effettua l'esperimento.

2. Nessun permesso speciale può essere rilasciato a chi abbia contravvenuto alle disposizioni della presente legge, anche se il reato o la violazione siano estinti.

3. Il rilascio della licenza e di ciascuno dei permessi speciali è soggetto alla tassa di concessione governativa prevista dal titolo II, articolo 5, comma 1, della tariffa sulle tasse di concessione governativa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

4. Il titolare della licenza deve conservare per cinque anni la documentazione scritta di tutti gli esperimenti compiuti, e tale documentazione deve essere disponibile in qualsiasi momento, nella sede dell'istituto o laboratorio, per l'esame da parte degli incaricati del controllo dell'osservanza della presente legge.

5. Ogni titolare di licenza deve riferire al termine del triennio sul suo operato e rendere conto degli esperimenti eseguiti al Ministero della sanità, e presentare la medesima relazione in copia all'ispettore regionale competente per territorio di cui all'articolo 5.

6. Qualunque nota o memoria scientifica o relazione o testo di conferenza derivante da esperimenti compiuti dal titolare della licenza deve essere inviata in copia, immediatamente dopo essere stata pubblicata o comunque diffusa, al Ministero della sanità, all'ispettore regionale competente e ai giornali di tiratura nazionale, salvo i casi di segretezza dell'esperimento per indicazioni mediche, nonchè ai gruppi parlamentari.

7. Le associazioni protezionistiche hanno diritto di esaminare i rapporti triennali e di trarne copia a loro spese.

#### Art. 4.

1. Possono venire utilizzati a fini sperimentali soltanto gli animali provenienti da stabilimenti di allevamento o stabilimenti fornitori, o direttamente allevati dall'istituto o dal laboratorio autorizzato ai sensi dell'articolo 1.

2. Gli stabilimenti di allevamento e gli stabilimenti fornitori, nonchè gli istituti e laboratori utilizzatori che provvedono alla stabulazione di animali, debbono farsi registrare presso il Ministero della sanità entro il 30 giugno 1996, con indicazione della persona responsabile dell'assistenza agli animali e del veterinario che svolge quotidianamente un controllo sugli animali ospitati.

3. Gli stabilimenti e gli istituti di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, ed adeguarsi ai requisiti precisati nell'allegato II della medesima direttiva entro il 31 dicembre 1996, non potendo altrimenti proseguire l'attività di allevamento o stabulazione.

4. Uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da un altro stabilimento fornitore.

5. Gli stabilimenti di allevamento e fornitori, e gli istituti utilizzatori che stabulano animali, sono tenuti a fornire tutti gli animali di un apposito contrassegno numerato secondo le modalità tecnicamente attuabili e a registrare il numero e la specie



degli animali allevati, venduti o forniti, le date nelle quali gli animali sono nati e sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché il numero e la specie degli animali morti.

6. Ai registri destinati agli adempimenti di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, in ogni caso gli animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento devono essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione, adeguatamente nutriti, in ambienti igienici, ben aereati e sufficientemente riscaldati, che consentano all'animale di muoversi in relazione alle esigenze della specie, sotto la vigilanza di un veterinario addetto al controllo.

8. Il veterinario responsabile dei controlli deve essere inserito in un elenco tenuto dal Ministero della sanità. Egli ha il dovere di segnalare al direttore responsabile dell'istituto o laboratorio o alla persona responsabile dell'assistenza degli animali tutte le eventuali infrazioni alla presente legge che abbiano attinenza con il benessere degli animali; nel caso in cui le autorità constatino l'esistenza di violazioni di legge non segnalate dal veterinario responsabile, salva ogni eventuale responsabilità personale di quest'ultimo, il Ministero provvede a cancellarlo dall'elenco dei veterinari qualificati all'esercizio dell'attività di controllo.

9. Gli animali recuperati dagli sperimentatori in possesso del permesso speciale di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 devono essere mantenuti in vita e restituiti alla loro razza e, solo ove ciò non fosse possibile, soppressi in modo indolore dal veterinario addetto allo stabulario.

10. È vietato eseguire sugli animali interventi di qualsiasi tipo tali da renderli afoni. Sono vietati il commercio, l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni con qualsiasi tipo di intervento.

11. È vietato l'uso di animali randagi o di animali sottratti allo stato selvatico o di animali appartenenti a specie che, ai sensi dell'appendice I della convenzione sul commercio internazionale delle specie di

fauna o flora minacciate di estinzione e dell'allegato C 1 del regolamento CEE n. 3626/82, sono considerate specie minacciate.

#### Art. 5.

1. È fatto obbligo ai direttori degli istituti e dei laboratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli animali, di tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti.

2. Il registro di cui al comma 1 è numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato annualmente in analogia a quanto previsto negli articoli 2215 e 2216 del codice civile; in esso devono essere annotati, con numerazione progressiva, gli animali acquistati dall'istituto o dal laboratorio, o quivi nati, con l'indicazione della provenienza, della fattura di acquisto e della finale destinazione. Per ogni animale sottoposto ad esperimento deve essere indicata la data dell'esperimento, il nome dello sperimentatore, gli estremi della licenza e dei permessi speciali, la natura dell'esperimento, se esso è richiesto da disposizioni legislative o regolamentari, se ricade tra quelli soggetti a permesso speciale, il tipo o la quantità di anestetici e analgesici somministrati, la durata e l'esito dell'esperimento per l'animale.

3. Una copia del registro relativa all'attività di ogni anno viene trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo al Ministero della sanità e all'ispettore regionale competente per territorio. Entro l'anno, il Ministro della sanità pubblica un rapporto circa il numero complessivo di esperimenti eseguiti nell'anno precedente, precisando il numero e il tipo di animali usati, il numero di istituti e laboratori autorizzati, distinguendo tra pubblici e privati, il numero degli stabilimenti di allevamento e di quelli fornitori registrati, il numero degli animali, suddivisi per categorie selezionate, utilizzati per esperimenti richiesti da disposizioni legislative o regolamentari, il numero delle licenze e quello dei permessi speciali

vigenti nell'anno, la natura degli esperimenti eseguiti, anche in relazione ai necessari permessi speciali, e le loro finalità, il numero di ispezioni eseguite nell'anno e quello delle contravvenzioni contestate.

4. Le associazioni protezioniste possono esaminare le copie dei registri.

#### Art. 6.

1. Salve le competenze dell'autorità giudiziaria e degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza sugli istituti, sui laboratori e sugli altri locali nei quali si praticino esperimenti su animali, nonchè sugli stabilimenti di allevamento e sugli stabilimenti fornitori, è affidata all'autorità sanitaria regionale che si avvale, oltre che dell'opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, di un ispettore, che deve essere nominato tra i funzionari alle dipendenze dell'assessore regionale alla sanità.

2. L'ispettore di cui al comma 1, direttamente od avvalendosi di guardie volontarie da lui nominate, o di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria da lui richiesti, o di funzionari da lui designati, deve visitare almeno tre volte all'anno ciascuno istituto e laboratorio autorizzato e ciascuno stabilimento di allevamento e fornitore situato nella sua regione e vigilare sul rispetto della presente legge e sulle condizioni di stabulazione degli animali.

3. Le associazioni protezioniste possono chiedere l'intervento dell'ispettore regionale qualora abbiano motivo di ritenere che si commettano violazioni della presente legge.

4. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, è considerato ufficiale di polizia giudiziaria. Gli addetti alla vigilanza possono accedere senza preavviso a tutti i locali dove si svolgono esperimenti e agli stabulari, prendere visione dei registri e della documentazione relativa agli esperimenti, nonchè delle licenze, permessi, autorizzazioni, fatture di acquisto degli animali e di ogni documento relativo. Essi hanno anche facoltà di accedere a tutti gli stabilimenti di allevamento e fornitori di animali da labo-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ratorio. L'ispettore pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta, contenente i dati richiesti nel comma 3 dell'articolo 4, relativamente alla regione di sua competenza.

5. La nomina dell'ispettore di cui al comma 1, deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

1. Tutti coloro che hanno partecipato ad esperimenti effettuati in istituti o in laboratori non autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, o da persona non provvista della licenza di cui al comma 6 del medesimo articolo 1, nonchè il direttore responsabile dell'istituto o del laboratorio dove l'esperimento è stato condotto, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda di lire 10 milioni per ogni animale oggetto di esperimento.

2. Nel caso di esperimenti eseguiti senza i permessi speciali di cui all'articolo 2 e per ogni altra violazione della presente legge, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 5 milioni per ogni animale oggetto di esperimento. In caso di recidiva o di più violazioni o di impiego di animali per cui è previsto il permesso speciale di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2, la sanzione amministrativa è aumentata a lire 10 milioni per ogni animale oggetto di esperimento.

3. Le medesime sanzioni amministrative di cui al comma 2, con riguardo ad ogni animale oggetto delle violazioni contestate, sono applicabili nel caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge relative alla tenuta, al commercio, all'allevamento e alla fornitura di animali, e di ogni altra disposizione non riferibile direttamente ad esperimenti.

4. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative è l'ispettore regionale territorialmente competente, di cui all'articolo 5, che procede nelle forme e

nei modi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Ogniquale volta venga accertata un'infrazione alla presente legge, all'atto della contestazione, sono ritirati al contravventore la licenza personale di cui all'articolo 1, comma 6, e i permessi speciali eventualmente in suo possesso, l'efficacia dei quali resta sospesa in attesa della definizione del giudizio.

#### Art. 8.

1. Tutte le cessioni di animali da laboratorio, anche a favore di istituti o laboratori pubblici, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con l'aliquota del 18 per cento.

2. Presso l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito del servizio biologico, è istituita una sezione per lo studio e la diffusione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale. Per metodo alternativo si intende quel metodo sperimentale che non comporti l'uso di animali oggetto della presente legge o che consenta una sostanziale riduzione del numero o delle sofferenze degli animali usati.

3. La sezione di cui al comma 1, oltre a catalogare tutti i metodi alternativi già esistenti e convalidati, divulga periodiche informazioni sui nuovi metodi che vengono man mano convalidati a tutti gli istituti e ai laboratori autorizzati al compimento di esperimenti su animali di cui all'articolo 1.

4. È richiesto il preventivo parere favorevole della sezione di cui al comma 1 per la concessione e il rinnovo delle licenze, dei permessi speciali e dei permessi per esperimenti didattici. Tale parere non può venire concesso allorchè gli esperimenti progettati possano essere validamente sostituiti da metodi alternativi.

5. Ai fini del funzionamento della sezione di cui al comma 1, l'organico del servizio biologico di cui all'articolo 33 del decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131

del 14 maggio 1982, viene aumentato di due ricercatori, di due assistenti tecnici e di due aiutanti tecnici.

6. Per evitare inutili ripetizioni di esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative o regolamentari relative a prove di qualità, efficienza e innocuità di preparati farmaceutici, alimentari e di altre sostanze e prodotti, il Ministero della sanità riconosce la validità dei dati risultanti da esperimenti eseguiti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada o del Giappone, ai fini della registrazione e della messa in commercio di farmaci e altre sostanze, a meno che lo stesso Ministero ritenga necessarie ulteriori prove per proteggere la pubblica salute e la sicurezza.

7. La progettazione di ricerche e di studi medico-biologici che non richiedono esperimenti su esseri viventi è considerata titolo preferenziale, a parità di interesse scientifico, nella concessione dei finanziamenti a ricerche di tale tipo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché da parte di ogni altro ente od organo competente all'erogazione di finanziamenti a favore della ricerca scientifica.

8. Il CNR riserva ogni anno almeno venti delle borse di addestramento alla ricerca prevista dall'articolo 20, secondo comma, n. 8), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1967, a giovani che intendono addestrarsi all'uso di metodi sperimentali alternativi che non prevedono l'uso di animali».

#### Art. 9.

1. Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione con funzioni consultive e di coordinamento degli interventi per l'applicazione della presente legge. Di essa fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero della sanità, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

f) tre rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative a carattere nazionale;

g) due professori universitari di medicina, due di medicina veterinaria, uno di ginecologia designati dal Ministro della pubblica istruzione.

2. I componenti della commissione di cui al comma 1 rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati più di una volta. La commissione deve riunirsi almeno ogni tre mesi.

#### Art. 10.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il 1995 in lire tre miliardi, si fa fronte con i proventi derivanti dall'applicazione dell'IVA di cui all'articolo 6-bis e dalle tasse di concessione governativa di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1931, n. 924, introdotti dalla presente legge, e, per la parte residua, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. Per i successivi esercizi l'onere è determinato con la legge di bilancio. La ripartizione della quota di stanziamento afferente alle regioni avviene con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

